



Rovio, dicembre 2020

Ris. Mun. 3352/11.12.2020

**ORDINANZA MUNICIPALE****Concernente l'erogazione di incentivi in favore del risparmio energetico,  
dell'uso di energie rinnovabili e della mobilità sostenibile****IL MUNICIPIO DI ROVIO**, richiamati:

- il Regolamento comunale concernente l'erogazione di incentivi in favore del risparmio energetico, dell'uso di energie rinnovabili e della mobilità sostenibile;
- L'Art. 192 della Legge Organica Comunale e gli Art. 24 e 44 del relativo Regolamento di applicazione;

**ordina****CAPITOLO I  
Disposizioni generali****Art. 1 Scopo, obiettivi**

La presente ordinanza definisce le condizioni, le procedure e gli importi utili all'ottenimento degli incentivi comunali in favore di misure da realizzare sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili, ad una mobilità più sostenibile e al raggiungimento degli obiettivi in materia di politica energetica.

**Art. 2 Richieste**

Le richieste d'incentivo vanno presentate secondo le modalità indicate nella presente ordinanza a seconda dello specifico settore d'incentivazione. In caso di richiedenti minorenni, la richiesta va presentata dal rappresentante legale.

**Art. 3 Decisioni**

Le decisioni in merito agli incentivi vengono prese dal Municipio di Rovio

**Art. 4 Versamento**

A condizioni e termini adempiuti per specifico settore d'incentivazione, l'importo verrà versato sul conto indicato nel formulario di richiesta.

**Art. 5 Beneficiari**

I beneficiari variano a seconda del tipo di incentivo e sono descritti dettagliatamente nei capitoli per specifici settori d'incentivazione. Per poter beneficiare degli incentivi i richiedenti devono essere in regola con i pubblici tributi comunali (tasse, imposte, multe, ecc.). Il Municipio si riserva la facoltà di effettuare delle verifiche e se del caso negare l'incentivo o chiederne la restituzione.

## CAPITOLO II

### Incentivi conversione impianti di riscaldamento e risanamento energetico

#### **Art. 6 Campo d'applicazione**

Sono concessi incentivi per la conversione di impianti esistenti ad uso principale di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con l'olio combustibile con una pompa di calore.

La verifica e il controllo del raggiungimento dei requisiti necessari per ottenere gli incentivi sono attribuiti agli interventi edilizi che ottengono i corrispondenti contributi cantonali in base alle vigenti disposizioni di legge.

L'ottenimento dell'incentivo comunale è indipendente dall'ottenimento del corrispondente contributo cantonale ma le condizioni relative a quest'ultimo devono essere in ogni caso soddisfatte ([www.ti.ch/incentivi](http://www.ti.ch/incentivi)).

La conversione deve essere effettuata a seguito di una domanda di costruzione. Tutte le condizioni riportate sull'avviso cantonale e sulla licenza edilizia devono essere integralmente rispettate.

#### **Art. 7 Importi incentivi**

Intervento di risanamento energetico su edifici esistenti, l'incentivo è concesso unicamente per interventi che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell'ambito del Risanamento base (fanno stato le condizioni e i criteri definiti negli artt. 6 e 6a del Decreto esecutivo del 06.04.2016), fr. 2'000.--.

Conversione del riscaldamento esistente (riscaldamento ad olio o elettrico diretto), in edifici abitativi residenziali, con un riscaldamento a pompa di calore aria/acqua; incentivo monetario forfettario pari a fr. 3'000.--.

Posa di nuovi impianti fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti (fa stato il rapporto di sicurezza per impianto elettrico RaSI), fr. 1'000.--.

Incentivo per installazione di batterie di accumulo abbinata a impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete, su edifici residenziali nuovi o esistenti, laddove la batteria è utilizzata a scopo di accumulo e installata in concomitanza all'impianto fotovoltaico. L'incentivo non viene erogato per l'installazione di batterie abbinata ad impianti fotovoltaici preesistenti. La batteria non deve poter essere caricata dalla rete. L'incentivo può essere cumulato con quello per la posa di impianti fotovoltaici, fr. 1'000.--.

Posa di nuovi impianti solari termici per edifici nuovi o esistenti, l'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali, fr. 2'000.--.

Tutti gli importi indicati all'articolo 7 sono vincolati alla disponibilità del credito stanziato. Qualora le richieste dovessero superare il credito disponibile, gli incentivi distribuiti saranno diminuiti proporzionalmente in base al numero di richiedenti (art. 8 del regolamento). Gli importi indicati sono pertanto da considerare come massimo disponibile.

### **Art. 8 Procedura**

La richiesta di questo incentivo deve essere presentata tramite l'apposito formulario scaricabile dal sito [www.rovio.ch](http://www.rovio.ch) o richiesto all'Ufficio Tecnico.

### **Art. 9 Beneficiari**

L'incentivo è concesso ai proprietari di immobili per il proprio edificio situato sul territorio di Rovio.

### **Art. 10 Documenti richiesti**

Al formulario di richiesta andrà allegata una copia della conferma dell'ottenimento del corrispondente contributo cantonale (lettera di conferma di versamento) e le fatture concernenti l'intervento eseguito (con il tipo di impianto e la relativa potenza).

### **Art. 11 Termini e condizioni**

La richiesta, completa di tutti i documenti necessari, deve essere inoltrata al termine dei lavori di conversione del riscaldamento.

È possibile inoltrare una richiesta prima dell'inizio dei lavori per un'eventuale valutazione del diritto all'incentivo e del relativo importo. I documenti da allegare sono specificati nel formulario di richiesta.

Conversioni del riscaldamento realizzate precedentemente all'entrata in vigore della presente ordinanza non potranno beneficiare dell'incentivo.

## CAPITOLO III **Incentivi mobilità sostenibile**

### **Art. 12 Campo d'applicazione**

Sono concessi incentivi per l'acquisto di abbonamenti annuali (Comunità Tariffale Arcobaleno e abbonamento generale FFS), allo scopo di promuovere una mobilità lenta e per contribuire a migliorare la salute dell'ambiente e della popolazione. Sono inoltre concessi incentivi per l'acquisto di biciclette elettriche acquistate da rivenditori con sede in Svizzera.

### **Art. 13 Importo incentivo**

L'incentivo è pari al massimo al 10% del prezzo dell'abbonamento annuale ritenuto un contributo massimo per persona di fr. 150.-- per la Comunità Tariffale Arcobaleno e del 5% del costo dell'abbonamento annuo, massimo fr. 190.-- per l'abbonamento generale FFS (per gli abbonamenti di 1a classe l'incentivo corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida per gli abbonamenti di 2a classe).

Per l'acquisto di biciclette elettriche è riconosciuto un incentivo di fr. 300.--.

Tutti gli importi indicati all'articolo 13 sono vincolati alla disponibilità del credito stanziato. Qualora le richieste dovessero superare il credito disponibile, gli incentivi distribuiti saranno diminuiti proporzionalmente in base al numero di richiedenti (art. 8 del regolamento). Gli importi indicati sono pertanto da considerare come massimo disponibile.

#### **Art. 14 Procedura**

La richiesta di questo incentivo deve essere presentata tramite l'apposito formulario scaricabile dal sito [www.rovio.ch](http://www.rovio.ch) o richiesto alla Cancelleria Comunale.

#### **Art. 15 Beneficiari**

L'incentivo è concesso ai domiciliati a Rovio (persone fisiche). L'incentivo deve essere richiesto dalla persona che stipula l'abbonamento o acquista la bicicletta e non può essere ceduto o venduto a terzi. Ogni persona fisica domiciliata ha diritto all'incentivo per 1 solo abbonamento all'anno, rispettivamente per una bicicletta ogni 5 anni.

#### **Art. 16 Documenti richiesti**

Al formulario di richiesta d'incentivo deve essere allegata una copia dell'avvenuto pagamento dell'abbonamento (ricevuta o estratto bancario), rispettivamente una copia della fattura con indicato il tipo di bicicletta elettrica, il luogo d'acquisto (ditta e indirizzo), e una copia dell'avvenuto pagamento (ricevuta o estratto bancario).

#### **Art. 17 Termini e condizioni**

La richiesta, completa di tutti i documenti necessari, deve pervenire entro 3 mesi dall'acquisto dell'abbonamento o della bicicletta, al più tardi per la fine del mese di febbraio dell'anno successivo.

Acquisti precedenti all'entrata in vigore della presente ordinanza non potranno beneficiare dell'incentivo.

La bicicletta, per cui si è ottenuto l'incentivo, non può essere ceduta o venduta a terzi nei primi 5 anni. Nel caso di vendita, donazione o cambio di domicilio prima di tale termine, occorre restituire l'ammontare dell'incentivo nella misura di fr. 100.-- all'anno (primo anno 300, secondo anno 200, terzo anno 100).

Si ricorda che per i giovani è disponibile il sussidio stabilito dal Regolamento Comunale "Sussidi a favore dei giovani".

### **CAPITOLO IV Disposizioni finali**

#### **Art. 18 Norma integrativa**

Per quanto non precisato nella presente ordinanza fa stato il Regolamento comunale concernente l'erogazione di incentivi in favore del risparmio energetico, dell'uso di energie rinnovabili e della mobilità sostenibile del Comune di Rovio del 19.11.2019.

#### **Art. 19 Casi particolari**

Il Municipio, con l'ausilio dell'Ufficio Tecnico, si riserva la possibilità di esaminare e decidere su eventuali casi particolari non contemplati nella presente ordinanza.

#### **Art. 20 Revoca**

Il beneficiario può essere soggetto a controlli volti a verificare l'adempimento delle condizioni alle quali l'incentivo era stato concesso.

In caso di mancata osservanza delle condizioni, dei termini e delle scadenze indicati, il Municipio può negare il versamento dell'incentivo.

Nel caso in cui un incentivo sia stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche o in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva la facoltà di revocare totalmente o parzialmente il sussidio ottenuto e di chiederne la relativa restituzione.


#### **Art. 21 Reclami**

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni.

#### **Art. 22 Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali.

Il Sindaco:  **PER IL MUNICIPIO**  
Riccardo Costantini



Il Segretario:   
Matteo Cortesi

**Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 192 LOC).**

*Pubblicata agli albi comunali dal 22.02.2021 al 24.03.2021*